

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

## **Proposta della III Commissione permanente**

GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE E PAESAGGIO

*(Seduta del 10 dicembre 2020)*

Relatore di maggioranza: PIERPAOLO BORRONI

Relatore di minoranza: ANNA CASINI

-----

### **sulla proposta di legge n. 7**

a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Casini, Vitri, Santarelli,  
Serfilippi, Antonini, Assenti, Borroni, Rossi

*presentata in data 9 dicembre 2020*

-----

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 23 NOVEMBRE 2011, N. 22  
“NORME IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA SOSTENIBILE  
E ASSETTO IDROGEOLOGICO E MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI  
5 AGOSTO 1992, N. 34 ‘NORME IN MATERIA URBANISTICA, PAESAGGISTICA  
E DI ASSETTO DEL TERRITORIO’ E 8 OTTOBRE 2009, N. 22 ‘INTERVENTI  
DELLA REGIONE PER IL RIAVVIO DELLE ATTIVITÀ EDILIZIE AL FINE DI  
FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICA, DIFENDERE L’OCCUPAZIONE,  
MIGLIORARE LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI E PROMUOVERE TECNICHE  
DI EDILIZIA SOSTENIBILE’”

-----

**Testo proposto****Art. 1**

*(Modifica all'articolo 11 della l.r. 22/2011.  
Proroga termini)*

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile"), come da ultimo modificata dalla legge regionale 3 maggio 2018, n. 8 (Recupero dello schema di regolamento edilizio tipo (RET) in attuazione dell'intesa di cui all'articolo 4, comma 1 sexies, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia". Modifiche alle leggi regionali 20 aprile 2015, n. 17 "Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia", 8 ottobre 2009, n. 22 e 23 novembre 2011, n. 22), le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti parole: "31 dicembre 2022".

**Art. 2**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

**Testo approvato dalla Commissione****Art. 1**

*(Modifica all'articolo 11 della l.r. 22/2011.  
Proroga termini)*

*Identico*

**Art. 2**

*(Invarianza finanziaria)*

*Identico*